

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il centro si impegna a tutelare i diritti di proprietà industriale/intellettuale inerenti alle attività di ricerca che vengono svolte al suo interno. Di seguito sono riportati gli estratti dei modelli di contratto di ricerca del centro inerenti alle tematiche IPR. Per quanto riguarda la politica di gestione dei diritti di proprietà intellettuale per i derivati dell'attività svolta per conto della committenza, il centro fa inoltre riferimento al "[Regolamento in materia di brevetti e tutela dell'invenzione](#)" dell'Università di Parma.

Estratto del modello del contratto di ricerca Articolo 3:

ART. 3 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE e DIRITTI D'USO

3.1 Fermo restando il diritto d'autore o d'inventore, tutelati dalle vigenti leggi, la proprietà e il diritto di sfruttamento di tutti i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca oggetto del presente contratto sarà di XXXX; tali risultati non potranno essere ceduti o comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche in alcun modo, senza il preventivo consenso scritto di XXXX.

L'UNIVERSITÀ si impegna, pertanto, a non depositare alcuna domanda di brevetto basata sui risultati della RICERCA e a rinunciare a rivendicare qualsiasi diritto sui risultati della RICERCA ad esclusione di quelli indicati nel presente accordo.

Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, XXXX ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione in Italia e all'estero, sopportandone le relative spese.

XXXX ha l'obbligo di comunicare all'UNIVERSITÀ l'avvenuto deposito.

XXXX si impegna a riconoscere l'attività inventiva fornita dall'UNIVERSITÀ e, in caso di deposito di una o più domande di brevetto basate sui risultati della RICERCA direttamente riconducibili al contributo inventivo dell'UNIVERSITÀ a indicare i nomi dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ che ne abbiano diritto quali inventori nel brevetto e a riconoscere all'UNIVERSITÀ un contributo economico aggiuntivo quale compenso per l'attività inventiva fornita.

Tale contributo economico potrà essere rappresentato da una delle seguenti fattispecie:

- a. un compenso di cui una parte da versare all'atto del deposito della domanda e una parte all'atto della concessione del brevetto, rapportato al valore stimato del trovato (stabilendo a priori un valore minimo e un valore massimo).
- b. una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto;
- c. una somma forfettaria da definire al momento della concessione del primo brevetto rapportata al valore stimato del trovato.
- d. una combinazione di quanto riportato ai punti 3.1 a-c del presente contratto.

3.1 bis1 La proprietà di tutti i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca oggetto del presente contratto saranno di XXXX. In relazione alla natura dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto non si prevede che detta attività possa dare luogo a risultati brevettabili.

3.2 Durante la validità del presente Contratto e per cinque (5) anni dopo il suo termine, qualsiasi utilizzazione, anche solo parziale dei risultati della RICERCA per pubblicazioni e/o per i propri fini scientifici e/o didattici istituzionali o in congressi, convegni e seminari da parte dell'UNIVERSITÀ o di qualunque altro soggetto, potrà aver luogo soltanto a seguito di preventiva ed espressa autorizzazione scritta di XXXX.

¹ In alternativa